



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo
Dott.ssa Francesca Ivaldi

CIRCOLARE INFORMATIVA

Marzo 2017

Depenalizzazione ritenute previdenziali/nuovo regime sanzionatorio:

- Il D.L. 15/01/2016 n. 8, attuativo della Legge 2014 n. 67, ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Il legislatore ha introdotto due diverse fattispecie sanzionatorie legate al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro: **la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino ad euro 1032 per gli omessi versamenti di importo superiore a Euro 10.000 annui e la sanzione amministrativa da Euro 10.000 a Euro 50.000 per gli importi omessi inferiori a tale soglia.**

Mentre per gli omessi versamenti di importo superiore a Euro 10.000, sostanzialmente si procede come con la vecchia normativa, diversa è la situazione degli illeciti per cui il trasgressore ha omesso trattenute previdenziali inferiore ad Euro 10.000 annui, per i quali invece le modifiche sono notevoli.

Con la Circolare Ministero del Lavoro n. 6/2016 del 05/02/2016, il Messaggio Inps n. 0000590 del 10/02/2016 e la Circolare Inps n. 121/2016 del 05/07/2016, il procedimento sanzionatorio prevede che:

1. Se a seguito della diffida Inps il pagamento delle ritenute previdenziali viene effettuato entro tre mesi dal ricevimento della stessa, il procedimento si estingue e non verranno richieste ulteriori somme;
 2. Se a seguito delle diffida Inps il pagamento delle ritenute previdenziali, non viene effettuato entro tre mesi dal ricevimento della stessa, ma entro i successivi 60 giorni, sarà dovuta **una sanzione amministrativa fissa di Euro 16.666,67 (dovuta anche nel mancato pagamento delle spese di notifica di 6,60 Euro),** pari ad un terzo della sanzione prevista citata al punto 3, indipendentemente dall'ammontare dell'importo delle ritenute previdenziali non versate;
 3. Se il pagamento non viene in ogni caso effettuato nei termini sopracitati, verrà comminata una sanzione amministrativa graduata tra 10.000 e 50.000 euro tramite Ordinanza di Ingunzione.
- La domanda di rateazione/dilazione, presentata successivamente alla diffida oppure già in corso (anche per le somme a ruolo), non esime il trasgressore dall'effettuare il pagamento integrale delle ritenute previdenziali richieste in diffida entro i termini sopra indicati.
 - Il trasgressore può comunque, entro 30 gg dalla notifica della diffida, trasmettere documentazione o presentare richiesta di audizione presso gli Uffici amministrativi che hanno emesso la diffida.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

Dott.ssa Francesca Ivaldi

Abrogazione Lavoro accessorio

- Con il D.L. 17/03/2017 n. 25 il Governo ha stabilito la cancellazione totale dei voucher, i buoni per pagare i lavoratori ad ore, non solo per tutte le imprese ma anche per le famiglie. E' stato previsto un regime transitorio, che terminerà il 31 dicembre 2017 per consentire l'utilizzo dei voucher già acquistati.

Genova, 24 marzo 2017

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI